COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

16.

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 217

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

DI PRIMIO ed altri: Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (1016) 218

PRESIDENTE 218, 219, 220
AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 219, 220
CACCIATORE 218
CASTELLI, *Relatore* 218, 219, 220
GUIDI 218
LA LOGGIA 220
ZAPPA 219

ALESSI: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (377) 220

PRESIDENTE 220, 221, 223, 224
ALESSI 221, 222, 223
AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 222, 224
CACCIATORE, *Relatore* . . 220, 221, 223, 224
BENEDETTI 223
GUIDI 222
ZAPPA 221, 223

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

PENNACCHINI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 4570, riguardante i magistrati di corte d'appello (463) . . . 225

PRESIDENTE 225, 226, 227
AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 225, 226
CACCIATORE 225, 226, 227
CASTELLI, *Relatore* 226
PENNACCHINI 225, 227
ZAPPA 227

Votazione segreta:

PRESIDENTE 227

La seduta comincia alle 10.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Micheli Pietro è in congedo.

Discussione della proposta di legge Di Primio ed altri: Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (1016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Primio, Orlandi, Silvestri e Della Briotta: « Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » già assegnataci in sede referente.

Il deputato Castelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Ritengo di poter essere piuttosto succinto nella mia esposizione, perché nella seduta in sede referente, quando chiedemmo il trasferimento in sede legislativa di questa proposta di legge, ebbi occasione di svolgere la relazione.

Con questa proposta di legge gli onorevoli proponenti intendono rimediare ad alcune sperequazioni determinatesi in sede di applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 96, che prevede per tutti coloro che vanno in pensione al compimento del sessantàcinquesimo anno d'età, la possibilità di rimanere in servizio alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici per un ulteriore quinquennio. Con questa norma si intende rimediare al danno subito da perseguitati politici antifascisti o razziali che, a causa di una situazione di fatto o per il loro orientamento, furono costretti ad abbandonare il servizio per un certo numero di anni.

Questa legge n. 96 del 1955 non ha previsto alcun beneficio per i dipendenti dello Stato il cui ordinamento prevedeva la normale durata del servizio sino al settantesimo anno di età. Ricordo che vi è già stata un'altra norma che è andata incontro alle esigenze di una specifica categoria di dipendenti dello Stato: mi riferisco al decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 12, per cui i professori universitari, che prima andavano in pensione al compimento del settantesimo anno di età, hanno ottenuto la facoltà di rimanere in servizio fino al settantacinquesimo anno d'età.

Con la proposta di legge al nostro esame ci si preoccupa di introdurre una normativa analoga a quella già applicata in favore dei docenti universitari e la nuova normativa dovrebbe interessare i magistrati ordinari, i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, e gli avvocati e procuratori dello Stato.

A mio avviso lo spirito del provvedimento in esame è tale che merita pieno accoglimento. Ritengo, però, di dover esprimere una riserva sulla opportunità di elaborare una norma che circoscriva i suoi effetti solo a delle specifiche categorie di persone; seguendo questa via si corre il rischio di escludere da questo beneficio altre categorie, in quanto il collocamento in pensione allo scadere del settàntesimo anno d'età è previsto per dipendenti da enti non direttamente statali, come, ad esempio, nel settore ospedaliero che non sembra essere integralmente coperto dalle disposizioni *ad hoc* contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 96.

A mio parere sarebbe opportuno formulare una norma di portata generale, prevedendo la facoltà di prolungare la durata di permanenza in servizio non per categorie specificatamente indicate, ma per tutti coloro il cui stato giuridico preveda il collocamento a riposo a 70 anni d'età. Questa estensione ci eviterebbe di ricorrere, al caso, tra qualche tempo, sotto la pressione delle categorie oggi non comprese nella normativa in esame, ad una ulteriore legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUIDI. Esprimiamo parere favorevole nei confronti di questo provvedimento che risponde ad esigenze insopprimibili; siamo anche d'accordo sull'opportunità di estendere la normativa a tutte le categorie, purché ciò non comporti un ritardo nell'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame.

CACCIATORE. Non possiamo non essere d'accordo su questa proposta di legge perché, qualsiasi beneficio venga concesso ai perseguitati politici, non si compenserà mai a sufficienza il sacrificio fatto da alcuni cittadini italiani.

Ritengo, però, che questo provvedimento debba essere considerato come un premio, e non come una riparazione, perché in passato non siamo rimasti insensibili di fronte alle categorie interessate, ed abbiamo voluto che si arrivasse alla ricostruzione delle carriere. Mi dichiaro favorevole, considerando questa legge come un ulteriore riconoscimento verso chi ha sofferto. Mi dichiaro anche favorevole all'emendamento preannunciato dal relatore Castelli.

ZAPPA. Sono d'accordo per la immediata approvazione della proposta di legge, con le modifiche suggerite dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il provvedimento al nostro esame riguarda in pratica sei magistrati, per i quali il Ministero di grazia e giustizia ha già provveduto a suo tempo (come ha ricordato il deputato Cacciatore) ricostruendo la loro carriera. Altre perplessità sorgono dal fatto che, se è vero che il limite di età per i professori universitari è stato portato a 75 anni, si può osservare che il compito del docente universitario è alquanto diverso da quello di un magistrato, e che 75 anni - per un magistrato - possono veramente rappresentare un'età che non è escluso venga ad incidere sulla limpidezza della funzione.

Attendo di conoscere il testo dell'emendamento preannunciato dal relatore, per considerare la possibilità di una generale estensione della norma in favore di tutte le categorie delle persone che iniziano, con la vigente legislazione, il loro periodo di pensionabilità a 70 anni.

CASTELLI, *Relatore.* Accogliendo lo specifico invito del sottosegretario, preciso che sarebbe mia intenzione modificare radicalmente il testo del provvedimento proprio per evitare una legge « fotografia », in questo confortato dal rappresentante del Governo il quale ha sottolineato come questa proposta riguardi sei persone.

Ora, se riteniamo che il trattamento riservato ai professori universitari debba essere applicato anche ad altre categorie, mi sembrano superflui sia l'articolo 1 che l'articolo 2 della proposta in esame. Sarebbe, infatti, sufficiente aggiungere al comma quarto dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, le seguenti parole: « se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a 65 anni, e sino a 75 anni se invece è previsto il mantenimento in servizio fino a 70 anni ».

Con questa soluzione daremo vita ad una normativa di carattere generale, non disciplinando casi particolari.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Richiamo l'attenzione sul fatto che se estendiamo la norma a tutte le categorie di personale, in attività di servizio, può sorgere un problema di copertura...

CASTELLI, *Relatore.* Confesso di non essere d'accordo, perché restando nei ruoli dei dipendenti, non ne vengono assunti altri.

Per avere una migliore valutazione della mia proposta do lettura dell'articolo 4 della legge del 10 marzo 1955, n. 96:

« Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'articolo 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

« In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

« Le stesse norme si applicano ai dipendenti di enti di diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, sarà concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

« Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica amministrazione e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica amministrazione ».

Io propongo con la mia modifica che al quarto comma dell'articolo siano in sostanza aggiunte le seguenti parole: « se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento, in

servizio fino a 65 anni, e fino a 75 anni se invece è prevista la permanenza in ruolo fino a 70 anni ».

LA LOGGIA. Questa estensione viene applicata anche agli ospedalieri ?

PRESIDENTE. Naturalmente, questa estensione è valida per tutte le categorie.

CASTELLI, *Relatore*. La nostra preoccupazione è quella di fare una legge con una normativa di ordine generale, e non una leggina che riguardi soltanto quattro o cinque casi.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli 1 e 2 nel testo originario:

ART. 1.

Ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, contemplati dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per i quali i rispettivi ordinamenti prevedono come limite di età per il collocamento a riposo il compimento del settantesimo anno, e che sono stati perseguitati politici, antifascisti o razziali, è consentito, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno dietà.

ART. 2.

Sono considerati perseguitati politici antifascisti coloro che hanno avuto il riconoscimento di tale qualità dalla commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96; sono considerati perseguitati razziali coloro che sono stati dispensati dal servizio in virtù del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1728.

Il relatore Castelli, ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire il primo articolo di cui ho dato lettura con il seguente testo:

« Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

" Agli stessi impiegati, quando siano fisicamente riconosciuti idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino al sessantacinquesimo anno, e fino a settantacinque anni se invece è prevista la permanenza in ruolo fino a settanta anni " ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Il relatore propone la soppressione dell'articolo 2.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

L'articolo 2 s'intende soppresso.

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge Alessi: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Alessi: « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ».

Prego il deputato Cacciatore di sostituirsi al relatore Alessi, impegnato in altra Commissione.

CACCIATORE, *Relatore*. Ritengo che questa proposta di legge sia da considerarsi non tanto un provvedimento autonomo, quanto interpretativo della legge 14 luglio 1965, n. 818. Infatti, con l'entrata in vigore di questa legge si ebbe una giurisprudenza discorde e, quindi, il collega Alessi ha ritenuto necessario di chiarire la vera portata della legge stessa. Con l'articolo 1 ha inteso, come in effetti poi è stato chiarito dalla Suprema corte, neutralizzare il periodo feriale: in pratica, dal 1° agosto al 15 settembre i termini processuali non decorrono in quanto vi è una sospensione di pieno diritto. Per chiarire ancora meglio la portata di questa legge, secondo me, è necessario un esempio pratico: ammesso, per ipotesi, che una sentenza venga notificata il 25 luglio e che il termine per proporre appello sia di trenta giorni, si computano come validi soltanto sei giorni (dal 25 luglio al 31 luglio) ed i restanti ventiquattro giorni vanno conteggiati a partire dal 15 settembre.

Mi permetto di suggerire un'unica modifica al testo in esame. All'articolo 3 si dice: « In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 ». Questo articolo dice: « Durante il periodo feriale dei magistrati, le corti d'appello e i tribunali trattano le cause civili relative agli alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, e così era... ». Ora, in molte recenti edizioni del testo dell'ordinamento giudiziario non troviamo più le parole: « materia corporativa ». Ciò è giusto, però è chiaro che questa materia comprendeva le controversie individuali del lavoro e le controversie in materia di assistenza e di previdenza.

Quindi dovremmo aggiungere, per evitare equivoci, che durante il periodo feriale si trattano anche cause di questa natura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZAPPA. Ritengo che questo provvedimento sia necessario. Ricordo che questo stesso testo, nella passata legislatura, era stato approvato dal Senato e la Commissione giustizia lo discusse in prossimità delle ferie estive. In quella occasione venne interpellato il presidente del Consiglio nazionale forense, l'avvocato Malcangi, al fine di avere un quadro completo delle modifiche da apportare. Si voleva cioè, dopo un periodo di sperimentazione delle risultanze giurisprudenziali delle corti di merito e di cassazione, acquisire tutti gli elementi utili per consolidare, una volta per sempre, un provvedimento definitivo e soddisfacente circa le ferie estive degli avvocati e dei procuratori. Spero che il provvedimento in esame, abbia tenuto conto di tutte le risultanze giurisprudenziali determinatesi dalla data di emanazione della legge del 1965 ad oggi. Se così è, non vi è dubbio che questa proposta di legge debba essere approvata, anche in vista delle prossime ferie.

Quanto all'emendamento proposto dal relatore sono favorevole. Ma il vero problema è un altro, ed è quello della necessità di migliorare l'intera procedura delle controversie individuali del lavoro, che è uno di quei settori che fanno acqua da tutte le parti e che deve trovare una regolamentazione più consona alle concrete necessità dei lavoratori.

Ripeto, personalmente sono favorevole alla proposta di legge e all'accoglimento dell'emendamento.

CACCIATORE, *Relatore*. Un altro punto che mi lascia perplesso è quello contenuto nell'ultima parte dell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario ove è detto: « ...e in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti ». Infatti, mentre in materia penale abbiamo l'ordinanza, cioè un provvedimento del giudice, in materia civile come è possibile fissare il criterio del grave pregiudizio per le parti ?

Circa le controversie in materia di lavoro, desidero ricordare che analoga osservazione venne da me fatta in Aula in occasione della discussione degli articoli di quel testo che, poi, divenne la legge del 1915, e che la giurisprudenza in seguito, ha costantemente applicata la normativa della legge del 1965 anche alle controversie individuali in materia di lavoro. È vero che un periodo di attesa di quarantacinque giorni praticamente non può pregiudicare delle cause in materia di lavoro dato che durano anni ed anni, ma è anche vero che occorre affermare il principio secondo cui le cause in materia di assistenza e di previdenza hanno sempre, per loro natura, carattere di urgenza.

ALESSI. Mi scuso del ritardo causato da impegni in altra Commissione.

Ho partecipato a tre sedute del Consiglio nazionale forense e mai mi sono stati fatti dei rilievi sulla validità della mia proposta di legge. Ho ricevuto invece espressioni e pressioni calorose per questa iniziativa.

Abbiamo cercato di predisporre un testo definitivo, prevedendo tutte le situazioni possibili nel modo più chiaro.

CACCIATORE, *Relatore*. Lei sa benissimo, onorevole Alessi, che dopo il mio intervento in Aula sulle controversie di lavoro, la giurisprudenza è stata concorde nel non applicare la neutralizzazione dei termini per le cause relative alle controversie individuali di lavoro. Cioè le controversie di lavoro vengono comprese nella portata dell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario anche se le più recenti edizioni del testo dell'ordinamento, non riportano più le parole « materia corporativa ».

Anche l'ultima parte del primo comma dell'articolo 92 desta in me qualche perplessità. Mi riferisco cioè alle cause rispetto alle quali una ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Su questo punto ritengo che una precisazione sarebbe necessaria.

GUIDI. Desidero dichiarare la mia perplessità per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2, perché mi sembra che la sua formulazione escluda ogni forma di garanzia dal momento che, quando il giudice dichiara l'urgenza, tale provvedimento non è impugnabile.

ALESSI. Ma l'avvocato è avvertito, ne è a conoscenza.

GUIDI. Ci mancherebbe proprio che il provvedimento del giudice non fosse notificato! Con il secondo comma dell'articolo 2 il periodo feriale è davvero affidato alla discrezionalità del magistrato non essendo impugnabile l'ordinanza motivata con cui dichiara l'urgenza.

Capisco che per tanto rigidissimo possano esservi alcuni motivi, come la prescrizione (cui accenna la relazione che precede il testo della proposta di legge) ma il problema potrebbe, in questo caso, essere risolto oggettivando la situazione cioè stabilendo che, qualora nel periodo feriale maturasse la prescrizione, il magistrato potrebbe procedere ugualmente.

Mi dichiaro perciò contrario alla attuale formulazione del secondo comma perché ritengo eccessivamente ampia la discrezionalità del magistrato. Sono del parere che la formula della norma debba essere affinata riferendosi esclusivamente ai casi che rappresentano un'eccezione.

ALESSI. La intenzione mia non è stata di innovare alla legge attualmente in vigore, ma di integrarla, dato che questo provvedimento è nato come legge di interpretazione in seguito al caos che nella sua pratica applicazione si era determinato. Mi sono limitato a precisare le varie situazioni, come nel caso che stiamo esaminando, perché, mentre oggi basta una dichiarazione unilaterale non conosciuta nemmeno dai difensori, ho ritenuto indispensabile arrivare ad una vera e propria ordinanza motivata. Si dice nel testo che la ordinanza non è impugnabile, perché? Mi sono riferito al caso della prescrizione che la impugnativa, invece, farebbe maturare proprio quando intendiamo evitarla; ma ci sono anche altri casi. Per esempio, quello della connessione, dell'urgenza da parte degli imputati i quali aspettano la declaratoria di innocenza, eccetera. Sono situazioni che, in via eccezionale, postulano la trattazione immediata del procedimento penale.

Ecco perché ho strutturata questa formula che garantisce la difesa mentre con la motivazione dell'ordinanza si da anche un minimo di garanzia al provvedimento della non sospensione dei termini. Personalmente non ho obiezioni da fare in merito ad eventuali modifiche migliorative.

GUIDI. Prendo atto che il presentatore della proposta non muove obiezioni di fondo alle nostre considerazioni. Per quanto riguarda l'urgenza, ritengo che l'applicazione del primo comma dell'articolo 2 venga incontro a questa esigenza. Penso che in questa materia debba prevalere l'interesse al processo; ritengo che il primo comma dell'articolo 2 risolva il caso dell'imputato detenuto perché l'urgenza è controllata dalle parti. È il secondo comma che mi lascia perplesso.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se la Commissione consente vorrei dar lettura dell'ordine del giorno del Consiglio nazionale forense che considera positivamente la proposta di legge: « Il Consiglio nazionale forense, investito da parecchi ordini periferici ad intervenire presso il ministro Guardasigilli, perché proponga e provochi una interpretazione legislativa dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 819, per la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; ritenuto che scopo della legge è indiscutibilmente quello di rispettare un periodo di tempo, durante il quale avvocati, magistrati e parti possano godere di assoluto riposo; rilevato che la Corte di cassazione ha data una interpretazione che contraddice alla *ratio legis*, laddove le magistrature di merito hanno rispettato un'interpretazione che renda efficiente la legge secondo lo spirito e la volontà del legislatore; preso atto che il Senato della Repubblica ebbe ad occuparsi, approvando all'unanimità, nella Commissione di grazia e giustizia, emendamenti sostanziali per evitare situazioni confuse e variamente regolate da contrastanti, contraddittori giudicati dalla magistratura; rilevato che, pure essendo stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1967, il disegno di legge venne a decadere per fine della legislatura, nonostante che fosse trascorso molto più dell'anno; ritenuto che la proposta di legge n. 377 di iniziativa del deputato Alessi è stata ripresentata l'8 settembre 1968 con richiesta di trattare la proposta con il criterio dell'urgenza, fa voti perché il ministro guardasigilli si compiaccia dare corso, con la maggiore sollecitudine, all'approvazione della

proposta di legge, rilevando però che sia esplicitamente detto che il disegno di legge contiene norme di interpretazione legislativa e non di integrazione e ciò al fine di amministrare la legge con uguaglianza per tutti e quindi anche i casi decisi in periodo anteriore. La norma può essere disposta secondo l'articolo 1 della proposta di legge suddetta di iniziativa del deputato Giuseppe Alessi.

Fa voti, inoltre, perché il periodo feriale abbia decorrenza per tutti i distretti giudiziari e per tutte le giurisdizioni comprese quelle amministrative, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno per ovvie ragioni di unificazione per l'applicazione della legge; manda al presidente di trasmettere con urgenza al ministro di grazia e giustizia questo ordine del giorno, raccomandando la maggiore urgenza e proponendo che la proposta di interpretazione legislativa venga approvata dalle Commissioni grazia e giustizia in sede deliberante ».

ZAPPA. Dal verbale della seduta della Commissione giustizia del 26 luglio 1967, cioè della passata legislatura, leggo: « Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pace, Alessi e Trabucchi: " Sospensione di termini processuali nel periodo feriale " (Testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del Senato).

« Questa proposta, da noi già esaminata in sede referente, è inserita oggi, per la prima volta, all'ordine del giorno in sede legislativa. L'ultima volta che esaminammo questa proposta di legge mi ero riservato di sentire il parere del presidente del Consiglio nazionale forense, il quale così mi ha risposto: " Onorevole Presidente, ho voluto doverosamente interpellare il Consiglio nazionale, riunito oggi in seduta plenaria, per esprimere il parere sulla proposta di legge n. 3941 già approvata dalla Commissione permanente del Senato, relativa alla sospensione dei termini processuali del periodo feriale. Il consiglio ha ritenuto che la modificazione apportata all'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, è utile e opportuna per chiarire in maniera più perentoria il decorso dei termini processuali. Osserva che nell'articolo 2 andrebbe soppresso l'obbligo della motivazione delle ordinanze non impugnabili, in quanto l'impugnabilità rimarrebbe sempre salva ove la motivazione non sia congrua e sufficiente. Per altro, data l'urgenza del provvedimento, essendo prossimo il primo agosto, una qualsiasi modifica riporterebbe la proposta di legge al Senato " ».

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente emendamento dai deputati Guidi, Benedetti, Sabadini ed altri:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 2, con il seguente:

« Qualora la prescrizione del reato maturi nei termini di cui all'articolo 1, il giudice, con ordinanza motivata non impugnabile, dichiara l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono anche nel periodo feriale dalla data di notificazione dell'ordinanza ».

ALESSI. Faccio presente che con questo emendamento la prescrizione decorrerebbe o maturerebbe durante il periodo feriale. Se questa è la situazione, l'urgenza sopraggiunge anche se non sta maturando quel periodo feriale, ma se è prossimo. Ecco perché ho parlato di urgenza in genere, in quanto potrebbe non maturare proprio in quel periodo, ma essere così imminente da scattare con il gravame.

BENEDETTI. Allora potremmo dire « nel termine di cui all'articolo 1, o sia comunque prossima a maturare ». La nostra preoccupazione è che si faccia riferimento solo alla prescrizione, con esclusione di altre ragioni.

CACCIATORE, *Relatore*. All'articolo 3, dopo le parole: « 30 gennaio 1941, n. 12 », proporrei di aggiungere le seguenti parole: « nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile ».

ALESSI. Sono d'accordo sull'emendamento proposto dal deputato Cacciatore.

CACCIATORE, *Relatore*. Nel caso in cui all'articolo 2 non venisse approvato l'emendamento Benedetti, all'articolo 3 aggiungerei il seguente comma:

« Il secondo comma dell'articolo 2 si applica anche per le cause previste dall'ultima parte dell'articolo 92 ».

Ricordo che l'ultima parte dell'articolo 92 prevede: « ...e in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti ». Vorrei che per queste cause fosse applicata la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 2.

ALESSI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il Governo ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione.

Passiamo agli articoli.

All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

ART. 1.

« Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini.

Nei casi in cui lo svolgimento del processo penale presenti carattere di urgenza, questa deve essere dichiarata dal giudice competente con ordinanza motivata non impugnabile; in tali casi, i termini processuali decorreranno anche nel periodo feriale dalla data di notificazione dell'ordinanza ».

I deputati Benedetti ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma con il seguente:

« Qualora la prescrizione del reato maturi nel termine di cui all'articolo 1 o sia prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo. In tale caso i termini processuali decorrono anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza ».

CACCIATORE, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Benedetti ed altri.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2, che a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 2.

« In materia penale il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini.

Qualora la prescrizione del reato maturi nel termine di cui all'articolo 1 o sia prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 ».

L'onorevole Cacciatore ha presentato un emendamento aggiuntivo delle seguenti parole: « nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile ».

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore.

(*È approvato*).

CACCIATORE, *Relatore*. Rinuncio al secondo emendamento che avevo preannunciato quale comma aggiuntivo a questo articolo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 3.

« In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati

nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li pongo successivamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

(*È approvato*).

ART. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

(*È approvato*).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Pennacchini: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte di appello (463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pennacchini: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte di appello ».

CACCIATORE. Signor Presidente, desidero porre una questione di carattere preliminare. Siccome sono state presentate altre due proposte di legge riguardanti i consiglieri di corte d'appello, la n. 185 e la n. 478, chiedo che siano abbinate alla proposta di legge in esame.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero far presente che il Consiglio dei ministri ha approvato, in data 28 maggio, un disegno di legge che sta per essere presentato al Parlamento, e che tratta la stessa materia. Il Governo propone, quindi, che la Commissione, prima di prendere in esame la proposta Pennacchini, attenda che le venga assegnato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero cogliere l'occasione per esprimere il mio pieno dissenso sul sistema in base al quale, dopo la presentazione di provvedimenti d'iniziativa parlamentare, interviene il Governo proponendo disegni di legge sulla stessa materia, quando potrebbe ottenere il medesimo risultato presentando degli emendamenti. Purtroppo non è la prima volta che ciò si verifica; anche quando ero presidente della Commissione lavoro ho sempre cercato di contenere questa tendenza che ha, come diretta conseguenza, la vanificazione dell'iniziativa parlamentare.

PENNACCHINI. Mi pare di aver compreso che il rappresentante del Governo proporrebbe un rinvio dell'esame della mia proposta di legge, in attesa della presentazione di un disegno di legge in materia analoga.

Non è la prima volta che il Governo fa proprie le iniziative parlamentari, in alcuni casi recependole completamente per poi presentare dei disegni di legge. Tale modo di procedere potrebbe essere semplicemente oggetto di stupore e meraviglia in quanto si tratterebbe, nel migliore dei casi, di una appropriazione indebita. Ma quello che suscita una vera e propria protesta è che il Governo, adducendo un motivo di questo genere, cerca di rinviare l'esame delle proposte di legge presentate.

Non cederò alla facile tentazione, perché non voglio esagerare nella mia polemica, di dire che il Governo ricorre a questi mezzi quando gli manca il coraggio di rispondere subito « no » ad una proposta, e cerca di dilazionare la discussione. Certo è che questo sistema menoma e umilia l'iniziativa parlamentare, anche se dobbiamo riconoscere che l'attuale Governo non ricorre ad esso con la frequenza di quelli che lo hanno preceduto. Ci auguriamo quindi che, attraverso la reazione dei parlamentari e di coloro che li rappresentano (a questo proposito desidero ringraziarla vivamente per le sue parole, signor Presidente), l'iniziativa parlamentare non sia

sottoposta ad ulteriori menomazioni o condizionamenti.

Nel caso specifico, poi, mi pare si tratti di un argomento che ha tutto il diritto di essere preso in considerazione. Non è valida nemmeno la scusa che con una altra iniziativa legislativa si tratterrebbe in modo completo tutta la materia, perché ci troviamo di fronte ad un argomento a sé stante che può benissimo venir esaminato al di fuori di un contesto più generale.

Quindi, pur aderendo alla proposta di abbinamento con altre iniziative parlamentari, la prego signor Presidente di fare in modo che la discussione possa aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, senza attendere il preannunciato disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, lei insiste sull'abbinamento ?

CACCIATORE. Non insisto per l'abbinamento, signor Presidente, ma le rivolgo la vivissima preghiera di iscrivere al più presto le due proposte all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Desidero precisare che le proposte di legge n. 185 e n. 478 pur rientrando nell'ambito della legge 25 luglio 1966, n. 570, trattano casi diversi perché mentre quella del deputato Pennacchini prevede il caso del passaggio dei magistrati di tribunale alla corte d'appello, le altre considerano il passaggio di magistrati da corte d'appello alla cassazione. Sono due argomenti distinti che, volendo, potrebbero essere abbinati in quanto rientrano nella stessa legge, però possono anche essere trattati separatamente.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero rilevare che anch'io, personalmente, quando ancora non facevo parte del Governo, sostenevo le stesse ragioni del deputato Pennacchini. Sono lieto che l'onorevole Pennacchini abbia voluto cortesemente sottolineare che, almeno per quanto riguarda l'attuale Governo, l'inconveniente lamentato non si è molto spesso verificato, e mi auguro non debba accadere più.

Fatta questa premessa però, considerando il caso specifico, dal momento che esistono due altre proposte analoghe, ritengo sarebbe opportuno considerare la possibilità di abbinarle al fine di risolvere il problema nella sua interezza. A tale proposito oso dire che, forse, il disegno di legge governativo potrebbe agevolare l'esame abbinato delle proposte.

CASTELLI, *Relatore.* Signor Presidente, desidero precisare che le proposte di legge Pennacchini e Ruffini erano già state esaminate congiuntamente in sede referente, e che in quella sede la Commissione espresse il parere che non esistesse la minima attinenza tra l'una e l'altra, per cui si decise di discuterle separatamente.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Forse, una volta esaminato il disegno di legge, la decisione della Commissione di considerare separatamente le due proposte di legge potrebbe essere superata. Probabilmente la Commissione potrebbe rivedere la propria posizione.

CASTELLI, *Relatore.* Personalmente non vedo alcuna attinenza tra i due provvedimenti. Il primo stabilisce i criteri per il riconoscimento di una anzianità e riguarda un gruppo di persone le quali, in forza della legge Breganze, hanno avuto una anzianità diversa da quella riconosciuta ad altri che erano nella loro stessa posizione ai fini della carriera; il secondo riguarda invece la equiparazione del trattamento economico per coloro che hanno l'attribuzione di una anzianità diversa ai fini giuridici.

PRESIDENTE. Rimango fermo nelle considerazioni che ho avuto modo di esporre prima, ed accolgo le valutazioni, eliminando il contenuto polemico, svolte dal deputato Pennacchini, in quanto ritengo che, in fondo, da parte del Governo non ci sia una volontà ritardatrice. Resta, comunque, il problema della mortificazione dell'iniziativa di carattere parlamentare. La via che il Governo può seguire, nel caso di iniziative parlamentari, è quella degli emendamenti. Pertanto, porrò all'ordine del giorno della prossima seduta la proposta di legge Pennacchini e prego l'onorevole sottosegretario di far sì che siano approntati gli emendamenti che vi si riferiscono.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il disegno di legge è già stato approvato dal Consiglio dei ministri il 28 maggio 1969 ed è in corso di presentazione al Parlamento. Non vorrei essere messo nella condizione di essere costretto a chiedere la rimessione in Aula di questa proposta di legge.

CACCIATORE. La Commissione ha il diritto di esaminare la proposta Pennacchini e di considerare come emendamento il disegno di legge del Governo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole sottosegretario di voler far presente al ministro che in questa sede vi è stata una precisa presa di posizione per cui la Commissione ritiene che si possa procedere alla discussione abbinata della proposta di legge e del disegno di legge, ma non in via sostitutiva.

CACCIATORE. La Commissione ha il diritto di scegliere il testo base.

ZAPPA. Esiste già un precedente; quando esaminammo la legge sulla adozione speciale, il Governo presentò come emendamenti alla proposta di legge Dal Canton Maria Pia, una serie di articoli stralciati dal contesto del disegno di legge che riguardava la riforma del diritto di famiglia, in quanto questo testo non era stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri.

Qui siamo in una situazione particolarmente favorevole e diversa: in questo caso il Governo può presentare il disegno di legge come emendamento alla proposta del collega Pennacchini.

PENNACCHINI. In considerazione degli orientamenti emersi da tutti i settori della Commissione, non ho nulla in contrario a che la discussione della proposta da me presentata venga rinviata alla prossima seduta, con l'intesa che il Governo, qualora il disegno di legge non sia stato ancora presentato al Parlamento, possa presentare le sue osservazioni sotto forma di emendamenti.

Desidero, però, sottolineare, ancora una volta, la fermezza della mia protesta, aggiungendo che se per un qualunque motivo, nel corso della discussione, vi dovessero essere altri tentativi di pervenire ad un cambiamento di paternità dell'iniziativa, provvederò al ritiro della mia proposta di legge, motivando questo ritiro come una protesta per l'iniziativa del Governo.

PRESIDENTE. Ritengo, onorevole Pennacchini, di aver dimostrato una fermezza pari alla sua nel voler porre il problema nelle sue giuste proporzioni.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge DI PRIMO ed altri: « Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (1016).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge ALESSI: « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » (377).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Benedetti, Bernardi, Bucalossi, Cacciatore, Castelli, Cataldo, Cavaliere, Coccia, De Poli, Fanelli, Fortuna, Granzotto, Guidi, La Loggia, Lenoci, Lospinoso Severini, Marchetti, Martini Maria Eletta, Morvidi, Padula, Pennacchini, Re Giuseppina, Sabadini, Sangalli, Traina, Tuccari, Valiante, Zappa.

È in congedo:

Micheli Pietro.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO